



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **RUFA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2018

Obbligo di informazione preventiva da parte delle scuole e di acquisizione del consenso da parte delle famiglie per progetti curricolari ed extracurricolari riguardanti l’ideologia *gender*

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sancisce il diritto dei genitori di scegliere l'educazione che preferiscono per i propri figli. La Giornata mondiale dei genitori è stata istituita dall'ONU proprio per ricordare che la prima educazione dei figli deve avvenire nelle proprie case.

Sempre più spesso le scuole attivano progetti su temi delicati e sensibili, come ad esempio la sessualità, senza informare né chiedere il consenso ai genitori, che sono abituati a fidarsi e a dare deleghe in bianco alla scuola. Troppo spesso i nostri figli ricevono sistematicamente insegnamenti che non rispettano le scelte culturali dei genitori, nella scuola si introducono forme di vero e proprio indottrinamento, così il patto scuola-famiglia non viene rispettato.

Se in tema di istruzione va rispettata la libertà di insegnamento dei docenti, sui temi educativi la legge riconosce il primato ai genitori. Difendere la libertà di educazione significa difendere un diritto umano oggi minacciato in Italia, dove un genitore non può di fatto scegliere liberamente la scuola per i propri figli, anche perché l'accesso alle paritarie ha dei notevoli costi.

L'articolo 1, comma 16, della legge sulla «Buona Scuola» (legge n. 107 del 2015), ha aperto le porte a iniziative ideologiche di associazioni, enti, atenei e docenti. È giusto educare al rispetto, ma non è ammissibile un metodo di Stato, che azzeri le differenze e il riferimento naturale all'eterosessualità, con danni enormi per le generazioni future. Con la conseguenza che chi contesta il metodo, viene bollato come omofobo o sessista.

Il *gender* non è un'invenzione, né un allarme rientrato. Esistono numerose segnala-

zioni che sono all'attenzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuate da singoli e soprattutto da associazioni di genitori che hanno protestato sull'introduzione nelle scuole di progetti di chiara impostazione politica finalizzata all'imposizione dell'ideologia *gender*, senza che si sia provveduto non solo al coinvolgimento delle famiglie, ma anche alla richiesta di un consenso in ordine a scelte didattiche ed educative a forte ideologia, che incidono sull'equilibrio nello sviluppo psicoaffettivo dei minori e sui valori condivisi nella famiglia d'origine.

Il fenomeno persiste in varie forme, dal femminismo estremo alla fluidità sessuale che portano una nuova guerra tra i sessi e depotenziano la famiglia. Abbiamo assistito, anche di recente, al tentativo da parte di dirigenti scolastici di sostituire la festa della mamma o del papà con versioni anonime, definite più inclusive, per non turbare la sensibilità omosessuale. Sono iniziative che mascherano la tendenza sempre più diffusa a cancellare i riferimenti cardine della società quali padre, madre e famiglia naturale, lontane dal senso comune e spinte da ideologie e da *lobby* potenti che operano vere e proprie discriminazioni a rovescio.

Fortunatamente sempre più genitori e insegnanti si accorgono di questa realtà e si oppongono. Il caso dell'asilo romano che ha eliminato le feste del papà e della mamma è stato seguito da milioni di italiani. Il municipio romano ha difeso la posizione della scuola, ma poi è stato smentito dall'Assemblea capitolina dove, con una mozione, è stato riconosciuto che tali feste non possono «offendere» la sensibilità di nessuno e vanno invece salvaguardate per il bene di tutti.

È in atto, a vari livelli, un tentativo di erosione, quasi di esproprio, della libertà di educazione della famiglia, fino al punto di insidiare la potestà genitoriale: ce lo mostrano le vicende a scuola, ma anche le drammatiche storie di Charlie e Alfie, dove l'interesse del fanciullo è tragicamente stabilito da uno Stato etico egemone, che calpesta la volontà dei genitori. Le famiglie devono riappropriarsi del proprio primato educativo, ripensando il meccanismo di delega ad altri soggetti che il frenetico stile di vita spesso ci impone.

Il presente disegno di legge costituisce una risposta alle istanze delle associazioni che richiedono che ai genitori venga riconosciuto il loro primato educativo su tutti i temi sensibili trattati a scuola, non solo per le attività pomeridiane, ma anche nell'orario normale di lezione. In caso contrario si tratterebbe di decisioni inique che scavalcerebbe il diritto internazionale. Su snodi come il consenso informato non si può non essere d'accordo.

Nel testo si stabilisce l'obbligo per le scuole di ogni ordine e grado di informazione preventiva e di consenso esplicito da parte dei genitori degli alunni minorenni per lo sviluppo di progetti ed attività scolastiche, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015 n. 107, che attengano in qualsiasi modo a finalità di affermazione dell'ideologia *gender*. Tale ideologia intende annullare la distinzione tra sesso e genere, ritenendo che il sesso di nascita, che invece è un incontrovertibile dato biologico naturale, non influisca sul genere sessuale, ritenuto essere unicamente un prodotto della cultura e della costruzione sociale dei ruoli; tutto questo con il fine ultimo e inconfessabile di voler demolire l'idea di famiglia tradizionale, distruggendola per consentire l'imposizione di un relativismo assoluto.

L'educazione all'affettività, non essendo una disciplina curricolare obbligatoria, è da considerarsi attività extracurricolare. Le atti-

vità extracurricolari sono, secondo le normative vigenti, facoltative, per cui la scuola è tenuta a chiedere il consenso informato preventivo ai genitori, sia che siano proposte dentro o fuori dall'orario scolastico, sia che siano svolte dagli insegnanti titolari oppure da esperti esterni alla scuola (decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996).

Se la scuola non richiede il consenso informato preventivo, i genitori lo possono presentare di loro iniziativa, valutando la programmazione di attività di educazione affettiva.

In particolare riguardo all'educazione affettiva la legge n. 107 del 2015 recita: «Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni» (articolo 1, comma 16).

A tal proposito il Ministero ha affermato più esplicitamente il ruolo importante della «libertà di scelta educativa della famiglia», che può essere esercitata dal singolo genitore, intervenendo nel delineare, in collaborazione con gli insegnanti, il piano delle attività da far frequentare ai figli:

«la partecipazione a tutte le attività extracurricolari, anch'esse inserite nel P.O.F, è per sua natura facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni e degli studenti stessi, se maggiorenni che, in caso di non accettazione, possono astenersi dalla frequenza» (circolare ministeriale del 6 luglio 2015).

Ma attenzione, in un successivo passaggio della circolare però si aggiunge:

«Le azioni di educazione e prevenzione finalizzate al contrasto di tutte le discriminazioni, *ergo* anche quelle che riguardano l'orientamento sessuale o l'identità di genere, non possono essere considerate né opzionali,

né aggiuntive, né facoltative, ma obbligatorie per tutti gli studenti e le studentesse.»

È qui che nasce l'equivoco ed è qui che bisogna intervenire con un chiarimento legislativo definitivo per evitare interpretazioni strumentali e perciò la necessità del presente disegno di legge.

L'articolo unico fissa chiaramente il principio per cui tutte le attività scolastiche che attengano a temi inerenti l'educazione all'affettività (orientamento sessuale, identità di genere, educazione sessuale eccetera) sono considerate facoltative, non possono mai essere svolte in ambito curricolare né dagli stessi insegnanti né da operatori esterni e prevedono la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni e degli studenti stessi, se maggiorenni, che, in caso di non accettazione, possono astenersi dalla frequenza.

I genitori sono pienamente legittimati ad affermare il proprio diritto alla libertà educativa, affrontando eventuali resistenze, ricercando una vera continuità di progetto di vita tra famiglia ed istituzione scolastica, devono partecipare ed essere coinvolti per definire e realizzare progetti didattici per favorire rispetto e solidarietà contro ogni discriminazione delle persone.

I genitori, riuniti in associazione o in comitato, possono presentare alla scuola entro settembre, progetti di educazione affettiva, di cui il dirigente scolastico dovrà tener conto nella definizione del Piano dell'offerta formativa.

I genitori presenti nel consiglio di istituto, prima dell'approvazione definitiva del POF, potranno verificare sono state prese in considerazione le proposte delle famiglie.

La richiesta di consenso informato preventivo rappresenta a tutti gli effetti un documento che esprime la volontà delle famiglie di:

– esercitare la libertà di scelta educativa (legge n. 59 del 1997, articolo 21, comma 9);

– avere l'esenzione per il figlio dalla frequenza di attività non condivise;

– ottenere attività alternative (di sviluppo e di recupero) nel caso che le attività siano previste in orario scolastico.

In sintesi chiedere il rispetto dei propri diritti e delle proprie scelte educative è ribadire che la libertà di insegnamento nei riguardi dei figli, fino alla maggiore età, spetta anzitutto ai genitori, prima che ai docenti, in un corretto rapporto di sussidiarietà e di continuità educativa con la scuola.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Tutte le attività scolastiche inerenti all'educazione all'affettività, intesa come orientamento sessuale, identità di genere, educazione sessuale, e altre a esse collegate sono considerate facoltative ed extracurricolari, non possono mai essere svolte in ambito curricolare, né dagli stessi insegnanti né da operatori esterni, e, non essendo obbligatorie, prevedono la richiesta del consenso, espresso in forma scritta, dei genitori per gli studenti minorenni e degli studenti stessi se maggiorenni, che, in caso di non accettazione, possono astenersi dalla frequenza.

2. I genitori, riuniti in associazione o in comitato, possono presentare alla scuola, entro il mese settembre, progetti di educazione affettiva, di cui il dirigente scolastico deve tener conto nella definizione del Piano dell'offerta formativa (POF).

3. I genitori presenti nel consiglio di istituto, prima dell'approvazione definitiva del POF, verificano se sono state prese in considerazione le proposte delle famiglie.

4. Il consenso espresso dal genitore costituisce il documento per esercitare la libertà di scelta educativa ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dà diritto all'esenzione per il figlio dalla frequenza di attività non condivise e allo svolgimento di attività alternative di sviluppo e di recupero, nel caso in cui le attività oggetto di consenso siano previste in orario scolastico.

€ 1,00